

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 347

a iniziativa del Consigliere Busilacchi

presentata in data 20 febbraio 2020

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Art. 1

(Incorporazione dell'IRCCS "Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani (INRCA)" in capo all'Azienda ospedaliero universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi. Organizzazione e funzionamento dell'INRCA)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) "Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani" (INRCA), è incorporato nell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi".

2. L'INRCA costituisce una struttura interna all'Azienda ospedaliero-universitaria indicata al comma 1 e svolge attività di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 21 (Disposizioni in materia di riordino della disciplina dell'Istituto ricovero e cura a carattere scientifico "INRCA" di Ancona). Alla struttura, a cui si applica la normativa vigente in materia di IRCCS, è assicurata autonomia scientifica, organizzativa e contabile. La struttura stessa è dotata:

- a) di beni, personale e risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali secondo le modalità stabilite dall'atto aziendale di cui al comma 3;
- b) di un Consiglio di indirizzo e verifica.

3. L'atto aziendale dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi", disciplina, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, l'assetto degli organi dell'azienda e le rispettive competenze ai fini della conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'INRCA, individuandone la sede di svolgimento dell'attività e prevedendo le specifiche funzioni di responsabilità sanitaria ed amministrativa preposte al coordinamento amministrativo e all'esercizio delle funzioni igienico organizzative.

4. Il Consiglio di indirizzo e verifica e il direttore scientifico dell'INRCA, in essere alla data di entrata in vigore di questa legge, permangono in carica sino alla loro naturale scadenza.

5. Al fine di garantire l'integrazione tra l'attività assistenziale e l'attività di ricerca, il direttore scientifico per l'esercizio delle sue funzioni opera in diretta collaborazione con il direttore generale.

Art. 2

(Norme transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale detta disposizioni per l'attuazione di questo articolo, per regolare i rapporti patrimoniali connessi all'incor-

porazione, ponendo in essere ogni opportuna iniziativa volta a garantire la conferma o il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. A decorrere dall'anno 2021, dall'applicazione dell'articolo 1 deriva una minore spesa di euro 450.000,00 annui.